



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARGELLI

Seduta del 26/09/2018

FATTO

La parte ricorrente, stipulato nel maggio 2009 un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente in data 25.7.2013, chiede il rimborso degli oneri calcolati *pro quota* in conseguenza dell'estinzione anticipata, quantificati in € 4.576,25, oltre agli interessi legali sulle somme come sopra richieste e alle spese legali, quantificate in € 150,00 oltre IVA. La convenuta, nelle controdeduzioni, chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce che la pretesa di parte ricorrente, se accolta, si tradurrebbe nella mancata restituzione di parte del capitale finanziato; che i premi assicurativi debbono essere rimborsati dalla compagnia assicuratrice; che, in conformità al contratto sottoscritto da parte ricorrente, le commissioni non debbono essere restituite.

Il collegio, nella riunione del 21 dicembre 2017, sospende il procedimento in quanto le parti, pur dando atto dell'avvenuta estinzione del finanziamento, non producono il conteggio estintivo, così rendendo incerta la determinazione del numero di rate pagate per l'applicazione del criterio *pro rata temporis* alle commissioni aventi natura *recurring*. Con nota n° 1518715/17 del 28/12/2017, tale pronuncia viene comunicata alle parti, invitate contestualmente a produrre copia del conteggio estintivo. Nel frattempo la società convenuta originaria, in conseguenza della scissione del 28/04/2017, cede tutte le attività e passività a una diversa società, cui viene indirizzata la richiesta di integrazione post sospensiva, nonostante le interlocuzioni precedenti fossero state poste in essere con la società originaria, oggi non più intermediario.



La richiesta di integrazione è accolta dalla parte ricorrente, che produce il conteggio estintivo, mentre la società cessionaria eccepisce, in risposta, di non essere legittimata a contraddire nel presente procedimento, in quanto l'estinzione anticipata è avvenuta nel 2013 e la convenuta si è costituita nel 2017.

DIRITTO

Il Collegio esamina preliminarmente la questione relativa alla legittimazione passiva a seguito della scissione della società originaria e della cessione delle attività e delle passività ad altra società.

Il Collegio, considerato che la scissione è avvenuta successivamente all'estinzione anticipata e dalla contestuale cessione delle attività e delle passività - come risulta dalla documentazione allegata agli atti - sono stati espressamente esclusi tutti i diritti e gli obblighi relativi a contratti di finanziamento già estinti, dichiara che unico legittimato passivo è la società originaria, cedente.

Il Collegio passa a esaminare, nel merito, la domanda del ricorrente. A tal proposito, classificate le clausole secondo la giurisprudenza ABF, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali e considerati i rimborsi già ricevuti da parte ricorrente, conclude che dev'essere riconosciuto quanto segue:

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni A</i>				982,63	565,01	172,50	392,51
<i>Commissioni B</i>				2.680,56	1.541,32	373,98	1.167,34
<i>Commissioni C</i>				2.759,40	1.586,66	0,00	1.586,66
<i>Premi assicurativi</i>				1.300,94	748,04	0,00	748,04
Totale							3.894,55

Quanto al rimborso degli interessi legali, dovendosi lo stesso qualificare come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria e non risarcitoria, il decorso degli interessi deve essere considerato a partire dal reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

Non accoglie, infine, la richiesta di rimborso delle spese legali, data la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.894,55, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA